(Codice interno: 462569)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 94 del 19 ottobre 2021

Riorganizzazione del Servizio affari giuridici e legislativi: costituzione della posizione dirigenziale individuale PDI Assistenza organi del procedimento legislativo e supporto al dirigente capo servizio anche quale RPCT (in sigla PDIALOSS) con contestuale disattivazione di altra posizione dirigenziale.

[Consiglio regionale]

A) La disciplina delle posizioni dirigenziali individuali nella legge 31 dicembre 2012, n. 53.

In materia di posizioni dirigenziali individuali l'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 dispone:

Art. 24 - Posizioni dirigenziali individuali.

- 1. Per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico, l'Ufficio di presidenza può costituire posizioni dirigenziali individuali nell'ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale.
- 2. Le posizioni dirigenziali individuali sono attribuite dall'Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 31, ad un dirigente del Consiglio.

Inoltre, gli articoli 10 e 19 della citata legge regionale prevedono:

Art. 10 - Competenze dell'Ufficio di presidenza.

[...]

5. All'Ufficio di presidenza spettano:

[...]

f) la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e la determinazione delle rispettive competenze, su proposta del dirigente capo servizio interessato o del Segretario generale per le strutture a lui direttamente afferenti.

Art. 19 - Attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi.

[...]

2. In particolare, i dirigenti capi dei servizi, oltre ad assumere gli atti di gestione del personale assegnato al servizio e su proposta del dirigente interessato per il personale assegnato all'ufficio, esercitano le seguenti funzioni:

[...]

b) propongono all'Ufficio di presidenza la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e le loro rispettive competenze [...]

Ancora, gli articoli 33 e 34 prescrivono:

Art. 33 - Graduazione delle posizioni dirigenziali.

1. Ai fini della determinazione della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza, le posizioni dei dirigenti del Consiglio sono graduate in funzione dei seguenti

parametri di riferimento:

- a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
- b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
- c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.
- 2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.
- 3. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.
- Art. 34 Trattamento economico dei dirigenti.
- 1. La retribuzione dei dirigenti del Consiglio è determinata in conformità ai contratti collettivi per l'area della dirigenza regionale, tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale.
- 2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:
 - a) retribuzione di qualifica;
 - b) retribuzione di posizione;
 - c) retribuzione di risultato.
- 3. La retribuzione di posizione è determinata per i livelli dirigenziali di cui all'articolo 15, comma 2, lettere da a) a c), con riferimento alla graduazione delle posizioni di cui all'articolo 33. Al dirigente capo servizio cui è conferito l'incarico di vicesegretario è corrisposta una somma determinata dall'Ufficio di presidenza fino ad un massimo del cinquanta per cento della differenza fra il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del comma 2 riconosciuto al dirigente capo servizio e quello riconosciuto, esclusa la eventuale retribuzione di risultato, al Segretario generale.
- 4. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti sulla base del sistema di valutazione di cui all'articolo 36.

Infine, l'articolo 32 dispone:

- Art. 32 Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali.
- 1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono affidati tenendo conto:
 - a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;
 - b) dei risultati conseguiti in precedenza;
 - c) dei curricula professionali.
- 2. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.
- 3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella della legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale l'Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso

B. L'attuale situazione organizzativa della Segreteria generale del Consiglio regionale e le sopravvenute esigenze organizzative.

Con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 36 del 18 marzo 2021 è stata attuata la riorganizzazione delle strutture organizzative della Segreteria generale in attuazione della precedente deliberazione n. 29 del 4 marzo 2021 che ne aveva dettato le relative linee guida.

Con successivi appositi provvedimenti sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali relativi alle strutture organizzative come sopra individuate.

Con nota in data 15/10/2021, allegata al presente provvedimento, il dirigente capo del Servizio affari giuridici e legislativi, ai sensi degli articoli 10 e 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, ha proposto la costituzione - nell'ambito del Servizio stesso - della posizione dirigenziale individuale PDI Assistenza organi del procedimento legislativo e supporto al dirigente capo servizio anche quale RPCT (in sigla PDIALOSS) per le sopravvenute esigenze organizzative indicate nella medesima nota e con le attribuzioni e responsabilità ivi indicate.

Inoltre, lo stesso dirigente ha proposto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia disattivata la posizione dirigenziale individuale Progettazione legislativa e assistenza commissioni e assemblea 3 (PDIPLACA3), che, alla medesima data, risulterà vacante per collocamento in quiescenza dell'attuale titolare, dott.ssa Paola Pantaleoni.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, per la posizione dirigenziale individuale PDI Assistenza organi del procedimento legislativo e supporto al dirigente capo servizio anche quale RPCT (in sigla PDIALOSS) di cui trattasi il Segretario generale ha proposto la pesatura indicata nell'allegato A al presente provvedimento, nell'ambito del sistema di graduazione approvato con la citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 36 del 18 marzo 2021.

Al fine di soddisfare le esigenze organizzative evidenziate dal dirigente capo del Servizio affari giuridici e legislativi si propone l'attivazione della posizione dirigenziale individuale di cui trattasi con la contestuale temporanea disattivazione dell'Ufficio supporto Corecom, attualmente vacante, nell'ambito del Servizio diritti della persona e l'assegnazione delle relative attribuzioni e responsabilità in via transitoria al Servizio stesso, con collocazione nell'ambito del medesimo Servizio delle unità operative e di staff attualmente allocate nell'Ufficio supporto Corecom. Tale struttura sarà riattivata con le attuali attribuzioni, responsabilità e pesatura con la conseguente graduazione e con l'attuale allocazione delle unità operative e di staff - a decorrere dal 1° gennaio 2022.

C. La procedura di conferimento dell'incarico di titolare della posizione dirigenziale individuale PDI Assistenza organi del procedimento legislativo e supporto al dirigente capo servizio anche quale RPCT (in sigla PDIALOSS)

L'incarico di titolare della posizione dirigenziale individuale PDI Assistenza organi del procedimento legislativo e supporto al dirigente capo servizio anche quale RPCT (in sigla PDIALOSS) sarà conferito con i criteri e le modalità indicate nell'allegato D alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 36 del 18 marzo 2021.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

- 1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
- 2) di attivare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, nell'ambito del Servizio affari giuridici e legislativi, la posizione dirigenziale individuale PDI Assistenza organi del procedimento legislativo e supporto al dirigente capo servizio anche quale RPCT (in sigla PDIALOSS), come definita nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- 3) di disattivare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, nell'ambito del Servizio diritti della persona, l'Ufficio supporto Corecom attualmente vacante -con assegnazione delle relative attribuzioni e responsabilità al Servizio stesso con collocazione nell'ambito del medesimo Servizio delle unità operative e di staff attualmente allocate nell'Ufficio supporto Corecom;
- 4) di riattivare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'Ufficio supporto Corecom con le attuali attribuzioni, responsabilità e pesatura con la conseguente graduazione e con l'attuale allocazione delle unità operative e di staff;
- 5) di disattivare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la posizione dirigenziale individuale Progettazione legislativa e assistenza commissioni e assemblea 3 (PDIPLACA3), che a tale data risulterà vacante;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza;
- 8) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.